



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo Dipartimento e del  
Capo del Corpo

LORO SEDI

**OGGETTO: D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121. Recepimento dell'accordo negoziale relativo al triennio 2019-2021 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2022, n. 191, S.O. n.33/L ed entrato in vigore il 1° settembre u.s., ha recepito l'accordo negoziale relativo al triennio 2019-2021 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in applicazione dell'articolo 139 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'accordo negoziale è stato sottoscritto dalla Delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito indicate: FNS CISL, CO.NA.PO., UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F., USB PI VV.F..

Le sopramenzionate Organizzazioni, in quanto firmatarie del suddetto accordo nazionale, hanno titolo a fruire dei modelli di relazioni sindacali (contrattazione integrativa e partecipazione, a sua volta articolata negli istituti della informazione, dell'Organismo paritetico per l'innovazione e della concertazione) contrattualmente previsti, in sede di Amministrazione centrale e locale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'accordo prevede una prima parte di articoli, dall'1 al 15, che riguardano gli aspetti economici. In particolare, essi recano gli incrementi e le nuove misure del trattamento economico fondamentale (stipendi, indennità di rischio e indennità mensile), nonché, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, una razionalizzazione del sistema indennitario attraverso l'istituzione di tre nuovi emolumenti destinati alla remunerazione delle attività di soccorso e di quelle ad esso correlate, denominati *indennità di impiego operativo*, *indennità di servizio operativo* e *indennità di funzione tecnica e professionale*. Tali emolumenti assorbono le indennità precedentemente adottate (turno, soccorso esterno e, *pro quota*, compenso di produttività giornaliera) e, utilizzando un'ulteriore specifica posta di finanziamento contrattuale per l'istituzione di maggiorazioni alle tre suddette nuove indennità, consentono di delineare un modello organizzativo del soccorso tecnico urgente ed una struttura dei relativi compensi idonei ad assicurare criteri di professionalità e di premialità adeguati alla crescente richiesta di servizi istituzionali del Corpo nazionale. Nella medesima prospettiva, l'accordo provvede all'attualizzazione delle previsioni concernenti le fonti di alimentazione e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di amministrazione.

Tralasciando ogni indicazione in merito agli incrementi previsti per il trattamento economico fondamentale, la cui prima applicazione è stata attuata a livello centralizzato dal competente ufficio responsabile del sistema informativo NoiPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si illustrano di seguito, sinteticamente, le principali novità introdotte, richiamando gli articoli di riferimento dell'accordo, e rimandando ad eventuali ulteriori circolari la trattazione e/o gli approfondimenti di specifici argomenti.

**L'articolo 7 (*Indennità di impiego operativo*)** riconosce al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, l'indennità di impiego operativo, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022. Il citato articolo 62 include nel dispositivo di soccorso:

- a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specializzate;
- c) le colonne mobili regionali;
- d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attività di soccorso.

In tale ultima fattispecie, ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. n. 64/2012, sono ricomprese tutte quelle attività necessarie ad assicurare la costante efficienza dell'attività operativa (autorimessa, officina, magazzini e laboratori).

L'indennità di impiego operativo compete al personale inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni previsti dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 dal nuovo accordo sindacale.

L'indennità sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale in questione:

a) *indennità di turno*, di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004, pari a 5 euro a turno;

b) *indennità operativa per il soccorso esterno*, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, come incrementata dall'accordo integrativo del 25 giugno 2013, pari a 6,50 euro a turno.

La misura dell'indennità di impiego operativo è stabilita in 11,50 euro per ciascun turno di dodici ore, importo corrispondente alla somma delle due indennità sostituite. La predetta indennità è incrementata dalle relative maggiorazioni orarie, nelle misure già vigenti e non incrementate dal nuovo contratto, pari a euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 e a euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara (cd. super festivi) e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sempre a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, è stata inoltre istituita un'ulteriore maggiorazione dell'indennità di impiego operativo (articolata in cinque differenti misure) per ciascun turno di 12 ore per le attività svolte dal personale beneficiario in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.

Il comma 8 dell'articolo 7 specifica che l'indennità di impiego operativo non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto e che permane nel settore operativo.

Mentre per l'indennità di impiego operativo non emerge la necessità di procedere alla corresponsione di arretrati, trattandosi, come detto, di un compenso che sostituisce ed assomma le previgenti indennità di turno e di soccorso esterno, deve invece procedersi alla corresponsione della relativa nuova maggiorazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per la gestione della nuova indennità e della relativa nuova maggiorazione sono stati istituiti i seguenti codici sottocompenso (codice compenso AA03), da utilizzare attraverso l'applicativo SIPEC:

J088 – Indennità di impiego operativo;

J089 – Maggiorazione indennità di impiego operativo.

**L'articolo 8 (*Indennità di servizio operativo*)** riconosce al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso nonché ad altri servizi di istituto, che effettua turnazioni o orario giornaliero, l'indennità di servizio operativo, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022.

L'indennità sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale in questione:

a) compenso di produttività giornaliera, di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio dell'8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

fuoco, pari a 1 euro a giornata per chi effettua un orario giornaliero articolato su sei giorni lavorativi (euro 1,20 per l'orario articolato su cinque giorni ed euro 2 per i turnisti 12/36);

b) indennità operativa per il soccorso esterno, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, come incrementata dall'accordo integrativo del 25 giugno 2013, pari a 6,50 euro a turno.

La misura dell'indennità di servizio operativo è stabilita con le seguenti modalità:

- per il personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attività operativa di soccorso (quali, ad esempio, personale addetto ai servizi di polizia giudiziaria, personale addetto all'ufficio fureria, capi distaccamento, nonché personale specialista), sono attribuiti euro 8,50 a turno;

- per il personale appartenente ai ruoli operativi che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi di istituto (personale addetto ai servizi di amministrazione generale quali: segreteria, statistica, vigilanza antincendio, formazione, prevenzione) sono attribuiti euro 2,00 a turno;

- per il personale che effettua orario giornaliero sono attribuiti 1,00 euro a giornata in caso di settimana lavorativa di sei giorni, 1,20 euro a giornata in caso di settimana lavorativa di cinque giorni.

La predetta indennità di servizio operativo è incrementata dalle relative maggiorazioni orarie, nelle misure già vigenti e non incrementate dal nuovo contratto, pari a euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 e a euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara (cd. super festivi) e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

Sempre a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, è stata inoltre istituita un'ulteriore maggiorazione dell'indennità di servizio operativo (articolata in 15 differenti misure) per ciascun turno di 12 ore, ovvero per singola giornata lavorativa, per le attività svolte dal personale beneficiario, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il comma 9 dell'articolo 8 specifica che l'indennità di servizio operativo compete anche al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.

Anche per l'indennità di servizio operativo non emerge la necessità di procedere alla corresponsione di arretrati, trattandosi, come detto, di un compenso che sostituisce ed assomma il previgente compenso di produttività giornaliera e l'indennità di soccorso esterno; deve invece procedersi alla corresponsione della relativa nuova maggiorazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per la gestione della nuova indennità e della relativa nuova maggiorazione sono stati istituiti i seguenti codici sottocompenso (codice compenso AA03), da utilizzare attraverso l'applicativo SIPEC:

J08A – Indennità di servizio operativo;

J08B – Maggiorazione indennità di servizio operativo.

**L'articolo 9 (*Indennità di funzione tecnica e professionale*)** riconosce al personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di funzione tecnica e professionale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022.

Tale indennità compete al personale dei ruoli sopra indicati che effettua orario giornaliero o turnazioni e che svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche ad integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente che nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

La misura dell'indennità è stabilita con le seguenti modalità:

- a) personale che effettua orario giornaliero:
  - euro 1,00 a giornata in caso di settimana lavorativa su sei giorni;
  - euro 1,20 a giornata in caso di settimana lavorativa su cinque;
- b) personale che effettua turnazioni di dodici ore, euro 2,00 a turno.

La stessa sostituisce il compenso di produttività giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio dell'8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

nazionale dei vigili del fuoco, pari a 1 euro a giornata per chi effettua un orario giornaliero articolato su sei giorni lavorativi (euro 1,20 per l'orario articolato su cinque giorni ed euro 2 per i turnisti 12/36).

La predetta indennità di funzione tecnica e professionale è incrementata dalle relative maggiorazioni orarie, nelle misure già vigenti e non incrementate dal nuovo contratto, pari a euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 e a euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara (cd. super festivi) e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.

Sempre a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, è stata inoltre istituita un'ulteriore maggiorazione dell'indennità di funzione tecnica e professionale (articolata in 15 diverse misure) per ciascun turno di 12 ore, ovvero per singola giornata lavorativa, per le attività svolte dal personale beneficiario, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata.

Analogamente alle precedenti due indennità, non emerge la necessità di procedere alla corresponsione di arretrati, in quanto il nuovo compenso sostituisce in ugual misura il previgente compenso di produttività giornaliera; deve invece procedersi alla corresponsione della relativa nuova maggiorazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per la gestione della nuova indennità e della relativa nuova maggiorazione sono stati istituiti i seguenti codici sottocompenso (codice compenso AA03), da utilizzare attraverso l'applicativo SIPEC:

J08C – Indennità di funzione tecnica e professionale;

J08D – Maggiorazione indennità di funzione tecnica e professionale.

**L'articolo 10 (Pronta disponibilità)** istituisce il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate, al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità. Il personale inserito nei turni di pronta



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

disponibilità viene individuato prioritariamente su base volontaria, con criteri di rotazione e equità, deve essere contattabile e raggiungere la sede di servizio entro un'ora dalla convocazione.

Al riguardo, è previsto che si proceda, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente, alla definizione delle modalità attuative di tale servizio e delle relative misure del compenso, nel limite di spesa complessiva pari a euro 3.000.000, salvo ulteriore utilizzo delle risorse certe e stabili, non aventi ancora vincolo di destinazione, stanziato nel fondo di amministrazione. Le attività propedeutiche alla relativa contrattazione sono già in corso.

**L'articolo 14 (*Trattamento di trasferta*)** riorganizza la normativa previgente in materia di cui all'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del CCNL del comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000. In particolare, la lettera e), del comma 1 chiarisce che, ai fini del compenso per lavoro straordinario, si considera esclusivamente il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta qualora eccedente il normale orario di lavoro previsto, nonché quello per la conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata per l'effettuazione della trasferta, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'Amministrazione trasportati con esso ai fini della trasferta. L'articolo ribadisce che, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, il personale è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'Amministrazione. Viene chiarito, infine, che nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile, ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa.

**L'articolo 15 (*Tutela legale*)** prevede la possibilità di anticipare al personale indagato, imputato o convenuto in giudizio per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, una somma per le spese legali (fino a un massimo di 5 mila euro), salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità dolosa del dipendente.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Gli articoli dal 16 al 22 attengono all'organizzazione operativa del soccorso, prevedendo alcune misure ritenute necessarie ad offrire una risposta più efficace e rapida di intervento da parte del Corpo nazionale. In particolare, oltre alla previsione di disposizioni riguardanti l'orario di servizio e l'orario di lavoro, è stata introdotta la disciplina delle emergenze locali non ricomprese tra gli eventi calamitosi, definendo l'orario di lavoro che il personale è tenuto a svolgere nelle diverse fasi emergenziali e il periodo di riposo a cui ha diritto al rientro in sede. Sono state, inoltre, aggiornate le disposizioni relative ai distaccamenti ubicati nelle isole minori allo scopo di definire l'orario di lavoro del personale operativo che presta servizio presso tali sedi. Sono stati, altresì, aggiornati ed integrati i criteri utili alla individuazione dei distaccamenti disagiati, tenendo anche in considerazione la classificazione dei Comuni operata dall'Agenzia per la coesione territoriale. Infine, è stato disciplinato il servizio della mensa.

**L'articolo 16 (*Orario di servizio*)** sostituisce l'articolo 7 del D.P.R. 7 maggio 2008 e definisce con maggiore chiarezza l'orario di servizio delle articolazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 1 prevede che l'orario di servizio delle strutture operative è fissato in 24 ore continuative, mentre il comma 2 stabilisce che l'orario di servizio delle strutture non operative è fissato, di norma, dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

**L'articolo 17 (*Orario di lavoro*)** apporta modifiche all'articolo 8 del D.P.R. 7 maggio 2008 in materia di orario di lavoro. Il comma 1-bis dispone che l'orario di lavoro del personale addetto all'attività operativa si articola, generalmente, in turni continuativi di servizio della durata di 12 ore. Il comma 1-ter fissa il numero di ore lavorative annuali (1.602) e il corrispondente numero di turni di servizio di 12 ore ciascuno (133,5). Il comma 1-quater prevede che le ore prestate in eccedenza per effetto dell'articolazione dell'orario di lavoro in turni continuativi siano compensate con turni di riposo programmati. Le ulteriori modifiche introducono la concertazione quale istituto di partecipazione sindacale sulla materia dell'orario di lavoro, in conformità a quanto previsto all'articolo 40 dell'accordo negoziale.

**L'articolo 18 (*Particolari articolazioni dell'orario di lavoro*)** apporta modifiche all'articolo 9 del D.P.R. 7 maggio 2008 per precisare meglio le fattispecie in cui il personale del Corpo nazionale svolge, in alternativa alle ordinarie tipologie di orario di lavoro, particolari



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

articolarioni dello stesso in funzione di specifiche esigenze di servizio ivi comprese quelle dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operatività dello scalo. È previsto, inoltre, che il personale dei ruoli di rappresentanza introdotti dal D.Lgs. n. 127/2018 svolga particolari articolazioni dell'orario di lavoro anche sulla base di una programmazione plurisettimanale. Infine, il comma 3, di nuova introduzione, richiama la procedura della concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie per la definizione dei criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro.

**L'articolo 19 (*Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori*)** aggiorna le previgenti disposizioni contrattuali, risalenti al regime privatistico, al fine di definire l'orario di lavoro del personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti ubicati nelle isole minori, ora espressamente individuati, che è articolato in turnazioni di 24 ore di servizio per il personale non residente. Il comma 3 prevede che, in caso di avversità metereologiche che non consentano l'avvicendamento secondo le ordinarie turnazioni, il personale può essere trattenuto in servizio al fine di assicurare la continuità dell'attività di soccorso tecnico urgente con corresponsione dello straordinario maturato.

**L'articolo 20 (*Individuazione dei distaccamenti disagiati*)** sostituisce le precedenti disposizioni contrattuali risalenti al regime privatistico al fine di integrare i criteri sulla base dei quali una sede può essere individuata quale distaccamento disagiato, tenendo anche in considerazione la classificazione dei comuni effettuata dall'Agenzia per la coesione territoriale, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti. È previsto che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Dipartimento definisca i parametri applicativi per consentire la decretazione a firma del Capo Dipartimento dei distaccamenti disagiati, previa informazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo. Al riguardo, l'Amministrazione ha già provveduto a redigere la relativa proposta attuativa. Il comma 4, infine, prevede che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ovvero di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettano le infrastrutture di comunicazione, il Comandante territorialmente competente può richiedere al Dipartimento il riconoscimento temporaneo di distaccamento disagiato per una specifica sede di servizio.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**L'articolo 21 (*Emergenze locali*)** disciplina l'orario di lavoro che il personale è tenuto ad effettuare in presenza di emergenze locali, tenendo conto delle diverse fasi emergenziali, nonché il periodo di riposo a cui ha diritto al rientro in sede. La norma è stata introdotta per assicurare modalità di impiego uniformi sul territorio nazionale e colmare una lacuna normativa.

**L'articolo 22 (*Mensa*)** disciplina il servizio di mensa sostituendo le precedenti disposizioni risalenti al regime privatistico. In particolare, il comma 1 stabilisce che i pasti sono di norma fruiti presso la mensa di servizio e che, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa, garantendo modalità di distribuzione atte a contenerne i tempi di erogazione. L'articolo regola inoltre l'effettuazione della pausa per la consumazione dei pasti stabilendo che il personale che svolge orario di lavoro giornaliero, appartenente sia ai ruoli che espletano funzioni operative sia ai ruoli tecnico-professionali, dopo sei ore continuative di lavoro è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. La predetta pausa non è dovuta dal medesimo personale qualora effettui turnazioni di dodici ore continuative in quanto, in tal caso, l'orario di lavoro deve ritenersi comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. Inoltre, la norma disciplina le modalità di accesso, gratuito o previo versamento di un contributo, al servizio mensa in funzione dell'orario di lavoro svolto dal personale. Viene previsto, infine, che laddove l'orario di lavoro per esigenze di soccorso si protragga per oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, il personale ha diritto al secondo pasto o, in alternativa, ad un ulteriore buono pasto.

Negli articoli dal 23 al 36 si è provveduto ad aggiornare gli istituti normativi riguardanti il personale risalenti agli accordi sindacali recepiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e ad adeguare alcune tutele rispetto a quelle previste per il personale del comparto Funzioni Centrali, avendo, peraltro, cura di salvaguardare gli istituti ereditati dal pregresso regime privatistico del Corpo nazionale. Sono state, inoltre, recepite disposizioni innovative a favore del personale in materia di cessione del congedo ordinario, permessi per visite specialistiche, congedi per le donne vittime di violenza, unioni civili, lavoro agile, tutela del



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dipendente che segnala illeciti. È stata, altresì, disciplinata la materia delle assenze dal servizio tenendo conto dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione intervenuti negli ultimi anni.

Con successiva Circolare saranno fornite le necessarie indicazioni relative all'aggiornamento dell'applicativo SIPEC in relazione alle novità introdotte.

**L'articolo 23 (Assegnazione temporanea)** apporta alcune modifiche all'articolo 12 del D.P.R. 7 maggio 2008, individuando i gravissimi motivi di carattere familiare e personale, da documentare con apposita certificazione medica, per i quali può essere concessa l'assegnazione temporanea in altra sede di servizio. In particolare, sono stati recepiti i previgenti criteri previsti dall'articolo 52 del CCNI comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 30 luglio 2002.

**L'articolo 24 (Congedo ordinario)** apporta alcune modifiche all'articolo 13 del D.P.R. 7 maggio 2008, introducendo il computo del congedo ordinario in turni per il personale che espleta funzioni operative con equa distribuzione tra turni diurni e turni notturni.

Sono state inoltre previste la comunicazione della concessione o del diniego del congedo in forma scritta entro un termine congruo e la monetizzazione del congedo ordinario all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Si richiama, a tal proposito, l'art.5, comma 8, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n.135, secondo cui le ferie spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni sono obbligatoriamente fruita secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condiviso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 94806 del 9 novembre 2012) ha precisato che risultano esclusi dal divieto di monetizzazione disposto dalla citata norma i casi in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente o alla capacità organizzativa del datore di lavoro, come per le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**L'articolo 25 (Permessi)** modifica l'articolo 17 del D.P.R. 7 maggio 2008 con la previsione della possibilità di fruire del permesso per lutto entro sette giorni lavorativi dal decesso e del permesso per matrimonio entro quarantacinque giorni successivi all'evento.

**L'articolo 26 (Cessione solidale del congedo ordinario)** disciplina l'istituto della donazione delle ferie introdotto nell'ordinamento dall'articolo 24 del D.Lgs. n.151/2015, c.d. *Decreto Semplificazioni di attuazione del Jobs Act*, secondo cui *"fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*.

**L'articolo 27 (Assenze per malattia)** apporta alcune modifiche all'articolo 15 del D.P.R. 7 maggio 2008, introducendo:

- la facoltà per l'Amministrazione di richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione;
- l'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia dei giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita, comportanti incapacità lavorativa;
- l'effettuazione del controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle modifiche in materia intervenute con l'articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2017. Detta norma prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall'INPS. L'orario delle visite fiscali per i pubblici dipendenti in malattia è attualmente disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, che individua le fasce orarie di reperibilità dalle 9



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

alle 13 e dalle 15 alle 18. Secondo detto decreto, sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, a causa di servizio riconosciuta con ascrivibilità alle prime tre categorie della Tabella A, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità pari o superiore al 67%.

**L'articolo 28 (*Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*)** introduce la possibilità per i dipendenti di fruire di specifici permessi per l'espletamento di visite specialistiche su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sottoposti al medesimo regime economico. L'istituto è stato disciplinato in attuazione dell'articolo 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs n. 165/2001.

**L'articolo 29 (*Personale convocato per controlli sanitari*)** sostituisce l'articolo 21 del D.P.R. 7 maggio 2008, con la precisazione che il personale convocato per esigenze di servizio agli accertamenti sanitari è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.

**L'articolo 30 (*Aspettative per motivi personali e di famiglia*)** sostituisce la lettera a), del comma 8, dell'articolo 22 del D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo che l'aspettativa senza retribuzione e anzianità di servizio, a seguito del superamento di pubblico concorso presso la stessa o altra Amministrazione, può essere concessa per tutto il periodo di prova e non per un periodo massimo di sei mesi.

**L'articolo 31 (*Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere*)** introduce l'istituto del congedo straordinario retribuito per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco temporale di tre anni, per la dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, come previsto dall'articolo 24 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

**L'articolo 32 (*Unioni civili*)** prevede l'applicazione degli istituti contrattuali riferiti ai soggetti qualificati come "coniuge", "coniugi" ovvero, con l'utilizzo di termini equivalenti, anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**L'articolo 33 (*Lavoro agile*)** prevede la possibilità per il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, di svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla Legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina da adottarsi con Decreto del Ministro dell'interno. Nelle more dell'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie emanate in materia dal Dipartimento.

**L'articolo 34 (*Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche*)** disciplina l'istituto della tutela dei dipendenti, nei cui confronti sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, che si impegnano a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle apposite strutture, riconoscendo il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero. L'istituto era già previsto dall'articolo 11 del CCNI comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24 aprile 2002, che veniva applicato ai sensi dell'articolo 44 del D.P.R. 7 maggio 2008.

**L'articolo 35 (*Tutela del dipendente che segnala illeciti*)** stabilisce che siano applicate le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165.

**L'articolo 36 (*Malattie professionali*)** prevede, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, la ricognizione delle malattie connesse con l'attività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle patologie ricorrenti previste dall'Inail, anche ai fini della definizione di protocolli di salvaguardia delle condizioni di salute del personale.

Negli articoli dal 37 al 41 in materia di relazioni sindacali si è proceduto ad aggiornare e a rivedere, anche alla luce delle normative recenti sul pubblico impiego, gli istituti partecipativi e le materie corrispondenti al fine di garantire il temperamento della *mission* istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a favore della collettività con i diritti dei lavoratori.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

In questa ottica, nell'accordo negoziale 2019-2021, le novità di maggior rilievo sono costituite dall'eliminazione dell'istituto della consultazione, le cui materie sono state inserite negli altri istituti di partecipazione, e dall'introduzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione, al fine di riconoscere un apposito spazio per la promozione del dialogo e dell'approfondimento dei progetti e delle proposte avanzati sia dalle Organizzazioni sindacali che dall'Amministrazione. È, infine, stata integralmente rivista la previsione concernente l'istituto dell'informazione, per evidenziarne la finalità di strumento preordinato a consentire lo svolgimento di corrette relazioni sindacali.

**L'articolo 37 (Obiettivi e strumenti)**, ispirandosi alle analoghe disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, individua gli obiettivi e gli strumenti di questo nuovo sistema di relazioni sindacali finalizzato al miglioramento della qualità delle decisioni assunte, alla crescita professionale e all'aggiornamento del personale, nonché alla tutela delle condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Vengono poi, nello specifico, indicati i modelli relazionali, quali l'informazione, la concertazione e l'Organismo paritetico per l'innovazione e la contrattazione, semplificando e chiarendo la precedente impostazione senza comprimere in alcun modo le forme di partecipazione sindacale.

**L'articolo 38 (Informazione)** sostituisce l'articolo 33 del D.P.R. 7 maggio 2008, ponendo a carico dell'Amministrazione, nell'ottica della più ampia trasparenza, l'obbligo di informare preventivamente e per iscritto le Organizzazioni sindacali su tutti gli atti concernenti materie di interesse a livello generale (il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza). Sono inoltre oggetto di informazione tutte le materie previste per la concertazione e la contrattazione integrativa. Non viene più prevista l'informazione successiva né sono indicate puntualmente le materie oggetto di informazione.

**L'articolo 39 (Organismo paritetico per l'innovazione)** introduce, sulla falsariga dell'analogo istituto inserito contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

delle Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il nuovo Organismo paritetico per l'innovazione che sostituisce l'istituto della consultazione disciplinata nell'articolo 34 del D.P.R. 7 maggio 2008. Tale Organismo, che opera esclusivamente a livello centrale, mira a garantire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali attraverso la formulazione di proposte aventi ad oggetto, fra l'altro, l'innovazione e il miglioramento dei servizi, le pari opportunità e le iniziative socio-assistenziali per il personale. Le materie precedentemente oggetto di consultazione vengono ora ripartite tra l'Organismo e gli altri istituti di partecipazione.

**L'articolo 40 (Concertazione)** sostituisce l'articolo 35 del D.P.R. 7 maggio 2008. È stata confermata l'attuale denominazione della concertazione con la previsione che al termine venga redatto il verbale conclusivo da cui risultano le posizioni delle parti. Viene esteso il numero dei giorni entro cui la concertazione può essere richiesta (7 giorni anziché 3 giorni) e si prevede che il periodo entro cui svolgere gli incontri non possa essere superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione assume le proprie determinazioni. Le materie oggetto di concertazione sono state aggiornate alla luce delle novità introdotte dal recente riordino ordinamentale e risistemate, tenendo conto dei rinnovati istituti partecipativi, oltre che suddivise tra quelle da trattare a livello centrale e quelle a livello locale. Si segnala, in particolare, che rientra tra le materie di concertazione, sia a livello centrale che a livello territoriale, la definizione dei criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro.

**L'articolo 41 (Contrattazione integrativa)** sostituisce l'articolo 32 del D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo materie sostanzialmente corrispondenti a quelle previgenti, fermo restando quanto già illustrato in ordine all'aggiornamento e alla risistemazione delle stesse materie. L'articolo ribadisce, al comma 2, che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo nel termine di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni previa intesa delle parti, le stesse sono libere di adottare le proprie iniziative. La contrattazione integrativa non può contrastare i vincoli di natura economica indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dipartimentale e le clausole difformi sono nulle. Inoltre, è stata introdotta una particolare disciplina in base alla quale le ipotesi degli accordi nazionali, corredati di apposite relazioni tecnica e illustrativa, vengono trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica e alla



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni per accertarne la compatibilità ordinamentale e finanziaria.

Gli articoli dal 42 al 47 richiamano i corrispondenti articoli del D.P.R. 7 maggio 2008 apportando limitati aggiornamenti e modifiche in materia di distacchi sindacali, aspettative sindacali non retribuite, permessi sindacali retribuiti, adempimenti dell'Amministrazione e diritti sindacali.

**L'articolo 42 (Federazioni sindacali)** apporta solo modifiche di aggiornamento normativo all'articolo 37 del D.P.R. 7 maggio 2008 in materia di federazioni sindacali.

**Gli articoli 43 (Distacchi sindacali) e 44 (Aspettative sindacali non retribuite)** incidono sugli articoli 38 e 39 del medesimo D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo un più pregnante coinvolgimento della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei procedimenti di rilascio delle predette prerogative.

**L'articolo 45 (Permessi sindacali retribuiti)**, modifica l'articolo 40 prevedendo la possibilità per il dirigente sindacale, non collocato in distacco a tempo pieno, di usufruire dei permessi sindacali retribuiti.

**L'articolo 46 (Adempimenti dell'Amministrazione)** modifica l'articolo 41 del D.P.R. 7 maggio 2008.

**L'articolo 47 (Diritti sindacali)** richiama come parte integrante dell'accordo negoziale le disposizioni contenute in materia di: diritto di assemblea nel contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; diritto ai locali nel contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; diritto di affissione nel contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Infine, gli articoli 48 e 49 contemplano disposizioni recanti le disapplicazioni e norme finali. In particolare, l'**articolo 48 (Disapplicazioni)** indica le norme che vengono disapplicate con l'adozione del D.P.R. di recepimento dell'accordo negoziale 2019-2021 al fine di evitare duplicazioni e incoerenze. È inoltre prevista una clausola che disapplica ogni disposizione incompatibile. L'**articolo 49 (Disposizioni finali)** fa salve le norme non in contrasto con le disposizioni recate dalla nuova disciplina.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega